



# Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

DECRETO N. 15 DEL 07.08.2019

## IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DELLA CITTA' DELL'AQUILA

**Oggetto: Ulteriori disposizioni, modifiche e chiarimenti in materia di ricostruzione privata.**

**Visto** il d.l. 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009 n. 77, rubricato "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 ed ulteriori interventi urgenti di protezione civile*";

**Viste** le O.P.C.M. 6 giugno 2009 n. 3779, O.P.C.M. 9 luglio 2009 n. 3790, O.P.C.M. 12 novembre 2009 n. 3820, O.P.C.M. 11 giugno 2010 n. 3881, "*Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e altre disposizioni di protezione civile*";

**Visto** il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, con cui sono state adottate le misure urgenti per la chiusura della gestione dell'emergenza determinatasi nella Regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009, nonché per la ricostruzione, lo sviluppo e il rilancio dei territori interessati;

**Visto** l'art. 67-ter, comma 2, d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che, al fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;

**Visto** l'art. 67-ter, d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che, nell'ambito delle funzioni attribuitegli, ha stabilito che gli Uffici speciali forniscono l'assistenza tecnica alla ricostruzione pubblica e privata e ne promuovono la qualità, prevedendo, in particolare, che gli Uffici curino, altresì, "*... (omissis) l'istruttoria finalizzata all'esame delle richieste di contributo per la ricostruzione degli immobili privati... (omissis) ...*";

**Vista** l'Intesa del 7 agosto 2012 raggiunta tra il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, il Ministro per la coesione territoriale, il Presidente della Regione Abruzzo, il Presidente della Provincia dell'Aquila, il Sindaco del Comune dell'Aquila, la quale stabilisce che ai fini dello svolgimento dei compiti di cui all'art. 67 ter, d.l. 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, nel rispetto del riparto di competenze e nello spirito di leale collaborazione fra i diversi livelli istituzionali, l'Ufficio Speciale cura l'istruttoria finalizzata all'esame delle richieste di contributo per la ricostruzione degli immobili privati;

**Visto** il D.P.C.M. 4 febbraio 2013 che disciplina le procedure per il riconoscimento dei contributi alla ricostruzione privata nei centri storici del Comune di L'Aquila e degli altri Comuni danneggiati dal sisma del 6



## Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

aprile 2009 ed in particolare all'art. 4, comma 1 prevede che *"La determinazione del contributo avviene attraverso un modello parametrico basato su un'analisi preliminare del livello di danno e di vulnerabilità degli edifici (Unità strutturali) che consente di individuare il livello di contributo base e delle eventuali maggiorazioni e ulteriori contributi ove spettanti"*, modello parametrico definito dalle disposizioni dell'Ufficio speciale per la Ricostruzione di L'Aquila come disciplinato dall'art. 2, comma 2, D.P.C.M. 4 febbraio 2013;

**Visto** il decreto attuativo U.S.R.A. 21/01/2013, n. 1 *"Disciplina per la progettazione e la realizzazione degli interventi sugli edifici privati, ubicati nei centri storici del Comune di L'Aquila danneggiati dal sisma del 2009"*;

**Visto** il del decreto attuativo U.S.R.A. 28/10/2013, n. 3 *"Disciplina per la progettazione e la realizzazione degli interventi sugli edifici privati, ubicati fuori dai centri storici del Comune di L'Aquila danneggiati dal sisma del 2009"*;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 febbraio 2019, registrato dalla Corte dei Conti in data 11 marzo 2019, n. 571, con cui il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ha provveduto a nominare l'Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano quale Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila a decorrere dalla data del decreto e per la durata di tre anni;

**Visto** il contratto sottoscritto in data 18 febbraio 2019 tra l'Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano ed il Sindaco dell'Aquila Dott. Pierluigi Biondi ed avente durata fino al 31 dicembre 2020;

**Visto** il Decreto attuativo U.S.R.A. 23.07.2014, n.5 *"Ulteriori disposizioni in materia di ricostruzione privata"*;

**Visto** il Decreto attuativo U.S.R.A. 20.12.2016, n.7 *"Ulteriori disposizioni in materia di ricostruzione privata"*;

**Visto** il Decreto attuativo U.S.R.A. 27.07.2017, n.9 *"Determinazione quota di contributo aggiuntivo per rimozione opere provvisorie all'interno dei centri storici"*;

**Vista** la Determinazione U.S.R.A. 20.04.2017, n.139 *"Scadenza dei termini per la presentazione delle domande di contributo per l'acquisto delle abitazioni equivalenti in sostituzione dell'abitazione principale distrutta"*;

**Vista** la Determinazione U.S.R.A. 01.08.2017, n.308 *"Disposizione in merito agli edifici con struttura portante in conglomerato cementizio armato ubicati nei centri storici"*;

**Ritenuto** necessario, anche alla luce dell'aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 17.01.2018 n.8, adeguare alcune disposizioni dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città dell'Aquila relativamente ad aspetti di criticità emersi durante l'attività istruttoria delle richieste di contributo o successivamente, in fase di esecuzione degli interventi stessi, anche in riferimento alle difficoltà di cantierizzazione.

**Ritenuto** necessario garantire il raggiungimento per tutti gli immobili privati del livello di sicurezza sismica pari ad almeno il 60% di quello corrispondente ad una struttura adeguata ai sensi della vigente normativa secondo il disposto di cui all'art.4, comma 8 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 febbraio 2013.

Tutto ciò visto e considerato, il Titolare dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione della Città di L'Aquila



# Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

## DECRETA

### ART.1

#### **Riconoscimento di maggiorazione al contributo base per difficoltà di cantierizzazione**

La maggiorazione per difficoltà di cantierizzazione ha lo scopo di compensare i maggiori oneri che si sostengono quando si deve operare con interventi di riparazione e recupero su edifici ubicati in spazi angusti, non facilmente accessibili, adiacenti anche ad altri edifici che limitano la possibilità di intervento e di approvvigionamento dei materiali. Per ciascuna UMI o ES possono essere riconosciuti, per difficoltà di cantierizzazione, due incrementi distinti e cumulabili, relativi a:

- a) accesso all'area di cantiere esclusivamente da strade di larghezza inferiore a 2,50 m e/o con scalinate, con percentuale variabile dal 6,00% al 2,00% derivante dall'applicazione progressiva degli scaglioni riportati nella tabella seguente;
- b) perimetro della UMI o ES "inaccessibile" per almeno il 25%, con percentuale variabile dal 4,00% all'1,00% derivante dall'applicazione progressiva degli scaglioni riportati nella tabella seguente. Sono considerate "inaccessibili" le pareti dell'aggregato o dell'edificio singole poste in adiacenza o a distanza inferiore a 1,50 m da altro edificio e le pareti prospicienti scarpate e/o dirupi.

INCREMENTI PERCENTUALI	IMPORTO TOTALE DEI LAVORI NETTO (voce p del Q.E.)		
	fino a € 300.000	da € 300.001 a € 1.000.000	Oltre € 1.000.001
a) <i>Accessibilità all'area di cantiere</i>	6,00%	4,00%	2,00%
b) <i>Perimetro inaccessibile</i>	4,00%	2,00%	1,00%

### ART.2

#### **Riconoscimento in anticipazione del 50% delle spese per indagini GEO-STRU**

Previa presentazione da parte del privato di istanza redatta su apposita modulistica reperibile sul sito istituzionale dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città dell'Aquila, il Comune dell'Aquila riconosce un'anticipazione per le spese di esecuzione delle indagini GEO-STRU nella misura pari al 50% del minore tra l'importo richiesto e l'indennizzo massimo ammissibile determinato ai sensi dell'art.4, comma 1 del Decreto Attuativo dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città dell'Aquila 21.01.2013, n.1;

la presente disposizione si applica esclusivamente alle richieste di contributo relative ad immobili, la cui ubicazione ricade nei centri storici del Capoluogo e delle Frazioni di L'Aquila, perimetrati in base al Decreto del Commissario Delegato per la Ricostruzione – Presidente della Regione Abruzzo del 9.03.2010, n.3.

### ART.3

#### **Modifica del Decreto USRA n.7/2016**

Le disposizioni di cui al Decreto Attuativo dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città dell'Aquila 20.12.2016, n.7 sono modificate nel testo come di seguito:

1. Alle unità strutturali aventi esito di *temporanea inagibilità "B"* e *parziale inagibilità "C"* ed alle unità strutturali aventi esito di *inagibilità "E"* con livello di indennizzo unitario pari a *LO*, per le quali è previsto un intervento di riparazione con miglioramento sismico il cui livello di sicurezza non raggiunge il 60% di



## Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

quello corrispondente ad una struttura adeguata, o in caso di sostituzione edilizia volontaria, è ammesso l'innalzamento del livello di indennizzo alla soglia successiva secondo le aliquote indicate nella tabella seguente al fine di consentire interventi atti a garantire il predetto livello di sicurezza.

L'innalzamento del livello di indennizzo è riconosciuto anche alle unità strutturali aventi esito di *agibilità* "A" ricomprese in aggregati edilizi caratterizzati da esiti di *inagibilità* "B", "C" ed "E", e per immobili isolati caratterizzati da esiti di *inagibilità* "B", "C" ed "E".

La presente disposizione esclude l'applicazione combinata del comma 7, art.2 del Decreto n.1/2013 e non si applica agli immobili ammessi a contributo quali *fatiscenti e/o collabenti* e quali *in corso di costruzione*.

ESITO DELLE UNITA' STRUTTURALI	LIVELLO DI INDENNIZZO UNITARIO Decreto n.1/2013 (€/mq)	LIVELLO DI INDENNIZZO UNITARIO Decreto n.7/2016 (€/mq)
B-C-E	L0=700	L1=1.000

  

ESITO DELLE UNITA' STRUTTURALI	LIVELLO DI INDENNIZZO UNITARIO Decreto n.3/2013 (€/mq)	LIVELLO DI INDENNIZZO UNITARIO Decreto n.7/2016 (€/mq)
B e/o C (isolate o in aggregato)	LBC=300	LBCE=500
A e/o B e/o C (in aggregato con E)	LBCE=500	L0=700
E	L0=700	L1=1.000

2. Alle tipologie edilizie citate al punto 4 di pag.4 del dispositivo denominato "*Ordine di servizio n.3*", del 14 gennaio 2014, i cosiddetti "*L0 snr*", la cui ubicazione ricade nei centri storici del Capoluogo e delle Frazioni di L'Aquila, perimetrati in base al Decreto del Commissario Delegato per la Ricostruzione – Presidente della Regione Abruzzo del 9.03.2010, n.3, si attua quanto segue:

- a) si ammettono i livelli di contributo di seguito indicati i cui costi unitari sono definiti all'art.2, comma 4, del Decreto Attuativo dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città dell'Aquila del 21.01.2013, n.1:
- il livello di contributo L0 per unità strutturali con esito di *agibilità* "A" (in aggregato), di *temporanea inagibilità* "B" e *parziale inagibilità* "C";
  - il livello di contributo definito in base alla seguente tabella per le unità strutturali con esito di *inagibilità* "E":

LIVELLO DI DANNO	LIVELLO DI VULNERABILITA'		
	V1 bassa	V2 media	V3 alta
D0 – nullo	L0	L0	L0
D1 – lieve	L0	L0	L0
D2 – moderato	L0	L0	L1
D3 - medio	L0	L1	L1
D4 – grave	L1	L1	L1
D5 - gravissimo	L1	L1	L1

- b) si ammette la maggiorazione del contributo per gli edifici situati in zone soggette ad amplificazione sismica locale nella misura definita all'art.3, comma 1, lettera d., Decreto Attuativo dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città dell'Aquila 21.01.2013, n.1;



## Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

- c) si ammette il riconoscimento degli oneri per la demolizione e per lo smaltimento delle macerie per gli edifici demoliti e ricostruiti ai sensi dell'art.6, comma 2, Decreto Attuativo dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città dell'Aquila 21.01.2013, n.1;
- d) si ammette il riconoscimento degli oneri per lo smaltimento degli elementi contenenti amianto di cui alla voce p7 della Sez.E5.4 della Scheda P.E.R. e gli oneri per la rimozione delle opere provvisionali secondo il disposto di cui al Decreto Attuativo dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città dell'Aquila 27.07.2017, n.9;
- e) si ammette la maggiorazione del contributo per gli edifici per pregio nella misura definita all'art.3, comma 1, lettera b., Decreto Attuativo dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città dell'Aquila 21.01.2013, n.1.

### **ART.4**

#### ***Modifica della Determinazione USRA n.139/2017***

Le disposizioni di cui alla Determinazione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città dell'Aquila 20.04.2017, n.139 sono modificate nel testo come di seguito:

fatta salva la facoltà del Comune dell'Aquila di far ricorso alle previsioni di legge relative all'acquisto di un alloggio equivalente o di ricostruzione in altro sedime, nell'ambito dei Piani di Progettazione unitaria o attuativi del Piano di Ricostruzione, così come stabilito all'art.8, comma 2 del Decreto Monti, D.P.C.M. – Abruzzo del 04.02.2013;

che, per le richieste di contributo presentate secondo la così detta "Vecchia Procedura", nel caso di sostituzione edilizia per superamento del limite di convenienza e nei casi previsti dell'OPCM 3881/2010, art.5 comma 5, le istanze di abitazione equivalente o di ricostruzione in altro sedime, possono essere accettate dall'USRA entro la data di presentazione del progetto di ricostruzione presso il competente Settore Edilizia del Comune dell'Aquila, in accordo con quanto stabilito dal Decreto del Commissario Delegato n.43 del 17.02.2011;

che, per le richieste di contributo presentate secondo la Scheda Parametrica, le istanze di acquisto di una abitazione equivalente o di ricostruzione in altro sedime, possono essere accettate dall'USRA entro la data di presentazione del Progetto Parte Seconda, in accordo con quanto stabilito dal Decreto del Commissario Delegato n.43 del 17.02.2011.

### **ART.5**

#### ***Modifica del Decreto USRA n.5/2014 – art.4 "Immobili in corso di costruzione"***

Il secondo periodo dell'art.4 del Decreto Attuativo dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città dell'Aquila 23.07.2014, n.5 è soppresso.

### **ART.6**

#### ***Ambito di applicazione del Decreto USRA n.9/2017***

Le disposizioni di cui al Decreto Attuativo dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città dell'Aquila 27.07.2017, n.9 si applicano anche al di fuori dei centri storici perimetrati ai sensi dell'art.2 del Decreto del Commissario Delegato per la Ricostruzione – Presidente della Regione Abruzzo del 9.03.2010, n.3.



# Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

## ART.7

### **Modifica della Determinazione USRA n.308/2017 – punto 2**

Il disposto di cui al punto 2 della Determinazione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città dell'Aquila 01.08.2017, n.308 è come di seguito modificato.

- 2) che è possibile demolire e ricostruire gli edifici, ubicati nei centri storici e con tipologia strutturale in calcestruzzo armato o con tipologia strutturale mista assimilabile a calcestruzzo armato, solo nei casi in cui il tecnico abbia dimostrato, attraverso la Scheda di Accompagnamento ai Progetti di Ricostruzione del Comune dell'Aquila (Progetto Parte Prima), che l'edificio ha una vulnerabilità pari a V2 (*media*) o V3 (*elevata*);

## ART.8

### **Unità fatiscenti e/o collabenti – Immobili in corso di costruzione – Tipologie edilizie "LO SNR"**

Alle Unità Strutturali *fatiscenti e/o collabenti* ricomprese in aggregati edilizi di cui al punto 4 e capoverso "2)" dell'Ordine di Servizio n.2/2015, alle Unità Strutturali *in corso di costruzione* ricomprese in aggregati edilizi di cui al punto 5 secondo capoverso puntato dell'Ordine di Servizio n.2/2015 ed alle tipologie edilizie di cui al punto 4 di pag.4 dell'Ordine di Servizio n.3 prot. USRA n.351 del 14.01.2013, i cosiddetti "LO SNR", è riconosciuta la maggiorazione del contributo per gli edifici situati in zone soggette ad amplificazione sismica locale nella misura definita all'art.3, comma 1, lettera d., Decreto Attuativo dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città dell'Aquila 21.01.2013, n.1 e Decreto Attuativo dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città dell'Aquila 28.10.2013, n.3.

## ART.9

### **Disposizioni transitorie**

Quanto previsto nel presente dispositivo si applica esclusivamente alle richieste di contributo redatte ai sensi del D.P.C.M. 4 febbraio 2013 e, limitatamente agli artt. 1, 2, 4 e 6, alle richieste di contributo redatte secondo la cosiddetta "vecchia procedura", ai sensi delle O.P.C.M. n.3779/09, 3790/09, 3820/09 e 3881/10, per le quali:

- i. non si è ancora concluso l'iter amministrativo di competenza dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città dell'Aquila relativo al progetto parte seconda o alla "vecchia procedura";
- ii. si è concluso l'iter amministrativo relativo al progetto parte seconda o alla "vecchia procedura" e sono previste somme in acconto ai richiedenti dovute a interventi di riparazione del danno, miglioramento sismico e finiture connesse agli interventi strutturali oppure risultano già pervenute specifiche richieste di rettifica e/o integrazione di contributo.

Il Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Aquila  
Ing. Salvatore Giuseppe Duilio PROVENZANO